

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE

Composta dai Magistrati

Dott. Carmela Alparone - Presidente

Dott. Riccardo Realini - Consigliere

Dott. Gabriele Marroni - Giudice ausiliario rel.

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 487/2015 avverso la sentenza n. 93/15 emessa dal Tribunale di Imperia in data 26.02.2015

tra

(...) rappresentato e difeso dall'Avv. Fe.RA. ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Genova

- APPELLANTE -

Contro

(...), rappresentata e difesa dall'Avv. Ti.Pa. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ventimiglia Via (...)

- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALI -

E contro

Comune di BORDIGHERA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ma.Am., ed elettivamente domiciliato in Genova, Via (...) presso lo studio dell'Avv. Sa.Ia.

- APPELLATO -

E contro

(...) e (...)

- APPELLATI CONTUMACI -

MOTIVI

Con atto di citazione 06/10/2008 avanti il Tribunale di SANREMO, Sezione Distaccata di VENTIMIGLIA, (...) conveniva in giudizio (...), assumendo che, a seguito dell'evento alluvionale del 14/09/06 ed in conseguenza dello stato di abbandono della proprietà del (...), posta a monte del fabbricato di proprietà dell'attrice, quest'ultima aveva subito conseguenze dannose, consistite in: "-parziale crollo del muro di contenimento del sedime della casa in costruzione ((...)), con creazione di lesioni lungo le murature perimetrali; -accumulo di materiale terroso e derivante dall'opera crollata nei terreni dell'attrice ed in condizioni di precario equilibrio; -crollo di parte delle fasce e della strada, poste a confine nordovest, e cedimento dei muri in pietra a secco posti a sud-est dell'abitazione della ricorrente". Chiedeva accertarsi la responsabilità del (...) per i danni subiti e la condanna dello stesso al risarcimento.

Con comparsa di costituzione e risposta 3.12.2008, si costituiva in giudizio (...), il quale contestava integralmente la domanda proposta dall'attrice e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di (...) e (...) e del Comune di BORDIGHERA ritenuti responsabili o, quanto meno, corresponsabili dell'evento dannoso e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli a manlevarlo e garantirlo dalla domanda dell'attrice (...).

Con comparsa di costituzione e risposta 9.4.2009, si costituivano in giudizio i terzi chiamati, (...) e (...), contestando, in tesi, la domanda di manleva perché infondata ed, in ipotesi, aderendo alla richiesta di condanna in manleva del Comune di Bordighera.

Si costituiva anche quest'ultimo, con comparsa di costituzione e risposta 16.3.2009, contestando la domanda di manleva ed eccependo di avere proceduto, tramite la propria assicurazione, al risarcimento della somma di Euro 4.000,00 a causa della rottura di un tubo sostitutivo di un corso d'acqua, per danni consistiti nel franamento di due tratti di muri a secco di sostegno di terrazzamenti. Chiedeva il rigetto delle domande nei suoi confronti.

Esaurita l'istruttoria con audizione di testimoni e con espletamento di C.T.U. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle conclusionali e delle eventuali repliche. Veniva, quindi, emessa la sentenza n. 93/15 del 26/02/2015, pubblicata il 03/03/2015, con la quale il Tribunale di IMPERIA così decideva: "dichiara (...), (...), (...)/(...) e Comune di Bordighera responsabili del danno per cui è causa rispettivamente nella misura del 25%, 50% e 12,5% ciascuno; 2) condanna, per l'effetto e per i titoli di cui in motivazione, (...), (...), (...) ed il Comune di Bordighera, tra loro in solido, al pagamento in favore di (...) della somma di Euro 27.098,74 oltre IVA ed oltre gli interessi nella misura legale su tale somma devalutata alla data del fatto (14/09/2006) e via via annualmente rivalutata fino alla data dell'effettivo saldo; 3) condanna (...), (...), (...) ed il Comune di Bordighera, tra loro in solido, al pagamento in favore di (...) delle spese processuali che, già operata la compensazione nella misura di $\frac{1}{4}$, si liquidano in complessivi Euro 4.969,18 di cui Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 469,18 per spese oltre spese generali, I.V.A e (...)A. come per legge; 4) pone in via definitiva a carico di tutte le parti, nella misura del 25% ciascuna, le spese della CTU licenziata in corso di causa e liquidate come in atti".

Il Giudice di primo grado, pur rilevando che l'evento alluvionale del 14.9.2006 era stato la causa scatenante, lo aveva tuttavia ritenuto un fattore estraneo che, in presenza di accertate condotte colpose dei custodi dei beni, non era idoneo ad assurgere ad esimente della responsabilità come "caso fortuito" o "forza maggiore" ex art. 2051 c.c..

In conformità alle conclusioni della CTU, riteneva che le cause antropiche, rappresentate dall'assenza o insufficienza di opere di controllo, manutenzione e prevenzione, fossero state idonee a realizzare il nesso causale con i danni subiti dall'attrice, nesso causale non interrotto dall'evento alluvionale. Sempre sulla base delle conclusioni della CTU,

indicava le varie responsabilità sia dell'attrice che del convenuto e dei terzi chiamati, nella percentuale del 25% a carico della prima, del 50% a carico del (...) e del 12,5% ciascuno a carico dei (...)/(...) e del Comune di Bordighera e liquidava l'importo dei danni come indicato nella relazione.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello (...), chiedendo l'integrale riforma della stessa, per la sussistenza, a suo avviso, dell'esimente dell'evento eccezionale da qualificarsi come "caso fortuito" o "forza maggiore", del difetto di prova delle condizioni di abbandono del proprio terreno e della mancata valutazione, nella suddivisione delle responsabilità, della quota da attribuire alla causa scatenante rappresentata dall'evento naturale. Lamentava, infine, anche l'errata quantificazione dei danni.

Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione e risposta 20.8.2015, (...) la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato. Proponeva appello incidentale per la decurtazione dall'importo dei danni di Euro 4.000,00, liquidata dall'assicurazione per conto del Comune di Bordighera, sostenendo che si trattava di risarcimento di altro danneggiamento, estraneo all'evento del 14.9.2006.

Si costituiva altresì il Comune di Bordighera, con comparsa 25.8.2015, chiedendo il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, con conferma della sentenza gravata. Rimanevano contumaci (...) e (...).

La Corte, sciolta la riserva sulle richieste delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.01.2019, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

L'appellante (...) ha proposto i seguenti motivi: - erronea valutazione dell'istruttoria per non aver ritenuto causa esimente di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'evento eccezionale costituito dall'alluvione del 14.9.2006; - erronea valutazione dell'istruttoria per aver ritenuto sussistente lo stato di abbandono del terreno di proprietà di (...); - errore in fatto ed in diritto per non aver attribuito una percentuale di responsabilità alla causa scatenante naturale dell'evento, rappresentata dall'alluvione del 14.9.2006; - errore in

fatto ed in diritto per aver aderito alla quantificazione del danno contenuto nella CTU senza decurtazioni per lo stato di conservazione del bene danneggiato. Chiedeva una diversa valutazione dei mezzi di prova e la riforma della sentenza.

L'appellata (...) proponeva appello incidentale: - errore in fatto ed in diritto per aver decurtato dalla quantificazione dei danni la somma di Euro 4.000,00, ritenuta oggetto di liquidazione di altro e diverso danno alla proprietà della medesima, sia per causa che per accadimento. Chiedeva la conferma della sentenza senza la decurtazione della somma di Euro 4.000,00 dal totale dei danni liquidati in sentenza.

Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati.

I primi tre motivi di appello principale possono essere trattati in modo unitario essendo connessi. Come riferito nella CTU, pagg. 11-14, l'evento alluvione del 14.9.2006 ha avuto le caratteristiche di un evento di particolare intensità ed è stato la causa scatenante dei danni derivati alla proprietà C., insieme ad una predisposizione naturale del terreno (accentuata acclività del versante). Tale causa scatenante si è verificata nel contesto di una situazione antropica connotata da carenza di manutenzione, difetti di costruzione ed insufficienza di prevenzione. Tale causa antropica, individuata dal CTU in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, è stata, da sola, sufficiente a determinare l'evento dannoso, il cui nesso causale non può ritenersi affatto interrotto, sotto il profilo dell'eccezionalità, dall'evento alluvionale, così come motivato, condivisibilmente, dalla sentenza gravata.

Tale conclusione è del tutto conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, ha evidenziato che non possono considerarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente (Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 28/07/2017 n. 18856).

Conseguentemente, la causa scatenante, identificabile nell'alluvione, seppure di forte portata, in presenza di accertati fattori causali antropici, costituiti, come in specie, dalle condotte colpose dei proprietari o dei custodi, non può assurgere a causa sopravvenuta esimente ed autonomamente sufficiente a determinare l'evento dannoso.

L'impossibilità di ritenere interrotto il nesso causale, realizzato dai fattori antropici, impedisce anche di considerare l'evento alluvione nel riparto della responsabilità per il determinarsi dei danni. Questa potrà e dovrà essere ripartita, secondo i gradi di colpa accertati, fra i proprietari e custodi dei beni oggetto delle carenze manutentive, così come opportunamente effettuato dalla sentenza gravata, basata sulle conclusioni della CTU, esenti da vizi logici e fondate tecnicamente sulla descrizione delle carenze di ciascun bene interessato dall'evento.

Come evidenziato con chiarezza dal CTU, anche rispondendo punto per punto alle osservazioni dei CTP (punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.), corredando la relazione di foto e grafici esplicativi, hanno contribuito alla causazione dell'evento dannoso: -per il 50% le carenze della proprietà (...): la vecchia strada di accesso (25%), caratterizzata da eccessiva pendenza, assenza di regolamentazione delle acque e scarsa consistenza costruttiva della stessa e lo stato del terreno (25%), privo di manutenzione e di vegetazione idonea a stabilizzare il terreno e far fluidificare le acque, privo di opere adeguate di contenimento e regimentazione delle acque, con "segni di ruscellamento superficiale che indicano lo scorrere libero di acqua meteorica in occasione delle precipitazioni" (pag. 6 CTU); - per il 25% quelle della proprietà C. per la scarsa consistenza di muri e fasce con insufficiente capacità drenante, generale vetustà e carenza/insufficienza di canalizzazioni lungo i piani di fascia; per il 12,5% quelle della proprietà (...)/(...) per gli apporti idrici derivanti dalla vetustà e non esecuzione a regola d'arte dei muri a secco che, pur consentendo il normale deflusso delle acque, in occasione dell'alluvione, hanno determinato il crollo di un muro interno alla proprietà (...)/(...), con aggravio del flusso lapideo e di acqua e fango nelle proprietà sottostanti; per il 12,5% quelle della strada del Comune di Bordighera per l'errata pendenza della strada nel tratto in prossimità della proprietà (...) ed in parte (...)/(...) che ha favorito il deflusso delle acque verso le suddette proprietà.

Nessun riferimento è contenuto nella motivazione della sentenza allo "stato di abbandono in cui versava la proprietà (...)", con riferimento ai terreni lamentato in appello. A pagina 5 della sentenza si legge che la responsabilità dell'appellante è evidenziata "sotto un duplice profilo: in primo luogo l'eccessiva pendenza l'assenza di regimentazione delle acque e la scarsa consistenza costruttiva della vecchia strada di accesso - omissis-; in secondo luogo l'assenza di vegetazione, di manutenzione di adeguate strutture di contenimento e opere di regimentazione delle acque nell'intera proprietà".

Nella CTU è contenuto un riferimento allo stato di abbandono solo per i due fabbricati presenti sul terreno. Tuttavia, a prescindere dallo stato o meno di abbandono, le condizioni del tracciato della vecchia strada, che avrebbe dovuto comunque essere modificato dal proprietario (stante l'evidente, eccessiva pendenza) e lo stato del terreno sottostante, carente di vegetazione e di canalizzazioni dell'acqua piovana, idonee a prevenire fenomeni di cedimenti in presenza di forti piogge, erano tali da far ritenere sia la strada che i terreni privi di attenti e idonei interventi di manutenzione e prevenzione.

Infine, è inammissibile l'appello sulla quantificazione dei danni per la mancata decurtazione da vetustà, anche se attestata da parte del CTU. Ciò perché nessuna delle osservazioni del CTP (...), Geom. Fl.Co., riportate ai punti 4.2.1, 4.2.2.4.2.3 e 4.2.4, ha ad oggetto tale contestazione sulla quantificazione dei danni. Anche nella comparsa conclusionale del 15.12.2014 (pag. 13), è contenuta una mera contestazione generica dei danni, limitata alla carenza di prova.

L'eccezione di mancata valutazione della vetustà dei muri, avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente sia in sede di CTU che all'esito del deposito della stessa e, comunque, sostenuta anche in comparsa conclusionale. Tale eccezione, invece, è stata specificamente sollevata solo con il quarto motivo di appello, essendo, pertanto, tardiva.

Passando al motivo di appello incidentale, relativo all'imputazione della somma di Euro 4.000,00, versata dalle (...), a fronte di un risarcimento danni alla proprietà C. "consistenti nel franamento di due tratti di muri a secco di sostegno dei terrazzamenti" (comparsa costituzione e risposta 16.3.2009 pag. 2), si osserva che l'esame del documento - atto di quietanza doc. n. 2 fascicolo Comune Bordighera - risulta che (...) ha ottenuto il risarcimento dei danni ed ha rilasciato quietanza liberatoria per il sinistro

verificatosi in data 20.04.2008. E' evidente che la data di tale, diverso, sinistro non corrisponde a quella dell'alluvione del 14.9.2006, ma è successiva di due anni, per cui la somma risarcitoria non può ritenersi liberatoria anche per i danni oggetto del presente giudizio.

Se, però, è documentalmente provato che il danno risarcito con la quietanza prodotta, è riferito ad altro evento, non è stata contestata la circostanza che esso fosse relativo al franamento di due tratti di muro a secco, come indicato dal Comune, né è provato che detto franamento abbia interessato altre porzioni di muri a secco diversi da quelli esaminati dal CTU ed oggetto di valutazione anche a seguito dell'evento alluvione in esame. Alla data della citazione 6.10.2008 ed alla data del sopralluogo del CTU 3.12.2012, non risultano essere state effettuate, né tanto meno provate, riparazioni dei muri a secco danneggiati nell'alluvione del 14.9.2006 né di quelli danneggiati il 20.4.2008. Né tale distinzione è emersa nel corso delle operazioni peritali, anche mediante le osservazioni del CTP C., Geom. A.B.. Conseguentemente, nonostante la somma di Euro 4.000,00 sia stata corrisposta per altra causa, la mancata individuazione di altri e diversi muri a secco, rispetto a quelli esaminati dalla CTU, ne consente la detrazione dal complessivo importo stimato dal CTU per la riparazione dei muri risultati danneggiati alla data della relazione tecnica.

Risulta, pertanto, fondata la detrazione applicata, con conseguente conferma integrale della gravata sentenza.

Stante la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, le spese dell'appello vengono integralmente compensate fra (...) e (...).

Le spese dell'appellato costituito, Comune di Bordighera, vengono poste per il 50% ciascuno a carico di (...) e (...) e vengono determinate sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e dello scaglione indicato: fase di studio: Euro 1.000,00; fase introduttiva: Euro 700,00; fase decisionale: Euro 1.700,00 = compenso Euro 3.400,00.

Per effetto del rigetto sia dell'appello che dell'appello incidentale, deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1-quater (quale introdotto dall'art. 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, per il "raddoppio" del relativo contributo unificato a carico sia dell'appellante (...) che dell'appellato-appellante in via incidentale (...).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel procedimento in appello R.G. 487/2015 avverso la sentenza n.93/15 del Tribunale di Imperia del 26.02.2015, così decide:

1. Respinge l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2. Compensa integralmente le spese del grado fra (...) e (...);
3. Condanna (...) e (...) alla refusione, per il 50% ciascuno, delle spese del grado a favore del Comune di Bordighera che, nel complesso, liquida come in motivazione in Euro 3400,00 oltre accessori come per Legge;
4. Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico sia dell'appellante (...) che dell'appellato - appellante in via incidentale (...), per le proposte impugnazioni.

Così deciso in Genova il 18 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2019.